

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



L'anno 2025 il giorno 20 del mese di giugno, presso la sede, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione **"EBEN - EZER"** **ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO** per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Variazione statuto
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti i signori:

D'AMBROSIO GIONA

TATARELLA ADA

TATARELLA MARCO

ARENA RITA

D'ANGELO PATRIZIA

TATARELLA MARIO

MUSELLA MARIA

Presiede l'Assemblea il Presidente D'Ambrosio Giona il quale, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la sig.ra Tatarella Ada.

Il Presidente, dopo constatato e fatto constatare agli intervenuti, la validità dell'assemblea, dichiara la stessa validamente costituita ed atta deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente fa presente che risulta necessario effettuare alcune modifiche allo Statuto per renderlo conforme al D. Lgs. 117/2017.

L'assemblea, preso atto di quanto evidenziato dal Presidente, ne approva la relativa proposta deliberando pertanto di effettuare le opportune modifiche allo Statuto che si allega al presente verbale.

Alle ore 18,30, poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa redazione e sottoscrizione del presente Verbale.

Il Presidente

Il Segretario

STATUTO ASSOCIAZIONE "EBEN-EZER O.D.V."

Art. 1.

In conformità alle norme del Codice Civile e del Codice del c.d. "Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) è costituita l'Associazione "MISSIONE CRISTIANA EVANGELICA EBEN – EZER O.D.V. – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" di seguito indicata come ASSOCIAZIONE ed ha durata a tempo indeterminato; potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 2.

La sede legale dell'Associazione è posta nel Comune di Poggibonsi (SI).

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci non si intenderà come modifica del presente Statuto se avviene all'interno dello stesso Comune e dovrà essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi agli Enti gestori dei Pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

Art. 3

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro, perseguirà finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si ispira ai principi della solidarietà sociale ed opera a favore delle persone svantaggiate che si trovano in difficoltà ed in situazione di disagio psichico, economico, sociale, familiare, al fine di migliorare le condizioni di vita individuali nonché della propria famiglia.

Sarà vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, capitale, riserve o fondi comunque denominati a soci, associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori o qualsiasi altro componente di organi sociali, sia in caso di recesso che di cessazione di ogni rapporto associativo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4.

L'Associazione è costituita per il conseguimento, senza scopo di lucro, dei seguenti scopi:

- a) Contrastare l'emarginazione;
- b) Sostenere le famiglie indigenti;
- c) Prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;
- d) Accogliere gli individui e migliorarne la qualità di vita;
- e) Fornire ai minori ed ai giovani in difficoltà supporto scolastico ed orientamento;
- f) Promuovere i valori della tolleranza e del rispetto interculturale ed interreligioso.

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

Art. 5

- 1) Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017:
 - *Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e, interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;*
 - *Organizzazione e gestione di attività culturali ed artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale del presente articolo;*
 - *Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- 2) Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende:
 - a) *Offrire un servizio di accoglienza ed ascolto, anche telefonico, alle persone che si trovano in situazione di difficoltà e disagio;*
 - b) *Orientare i soggetti assistiti, in base alle singole problematiche verso i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio, verso Enti ed associazioni al fine di elaborare possibili soluzioni;*
 - c) *Svolgere servizio di distribuzione di generi alimentari a famiglie indigenti;*
 - d) *Organizzare attività ludico – ricreative e sportive per giovani che si trovano in condizioni di difficoltà, in un'ottica di prevenzione del disagio giovanile e mantenimento dell'agio;*
 - e) *Accompagnare gli anziani e le persone non autosufficienti alle visite mediche e presso le strutture sanitarie per esami clinici, assistendoli inoltre nel disbrigo di eventuali pratiche burocratiche;*
 - f) *Svolgere assistenza domiciliare per anziani e persone non autosufficienti;*
 - g) *Offrire visite di compagnia presso il domicilio di persone sole e disagiate;*
 - h) *Svolgere attività di doposcuola per ragazzi in difficoltà;*
 - i) *Promuovere ed organizzare incontri e momenti di sensibilizzazione riguardanti le tematiche della tolleranza, della convivenza tra varie etnie e credo religiosi;*
- 3) Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. Per l'esercizio di tali attività, l'associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati, accedere a finanziamenti pubblici o privati, ricevere donazioni e contributi.

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*
Rita Leone *Valeria Maria* *Marie Fusella*

L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e successivi: la loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci.

In tal caso il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs 117/2017 e successivi.

Art. 6.

L'attività dei volontari non può in nessun modo essere retribuita, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, purché non superino l'importo stabilito dal competente organo sociale, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017 e successivi.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.

Art. 7.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche maggiori di età, le associazioni e gli enti del terzo settore senza scopo di lucro, gli enti senza scopo di lucro che si riconoscono negli scopi e finalità dell'Associazione e ne accettano il presente statuto: tali organizzazioni parteciperanno tramite un loro rappresentante.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione dovranno presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando nella medesima i propri dati anagrafici o denominazione per le persone giuridiche, oltre ai dati del rappresentante: dovranno inoltre dichiarare di aver preso visione del presente statuto, di accettarne le norme e di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare, entro sessanta giorni, sulla domanda di ammissione a socio: in caso di rigetto, l'interessato potrà chiedere, entro i sessanta giorni successivi, che sull'istanza deliberi l'Assemblea Ordinaria.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato nel Libro Soci dell'Associazione.

I nominativi dei soci saranno annotati nel Libro Soci dell'Associazione.

Gli associati, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, in regola con il pagamento delle quote e che non abbiano avuto o abbiano in corso provvedimenti disciplinari, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modifiche dello statuto e

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

dei regolamenti, nonché per la nomina o revoca degli organi dell'associazione, per i quali ha inoltre diritto a proporsi come candidato.

Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 8

L'appartenenza all'associazione ha carattere permanente: la qualifica di associato potrà essere persa nei casi indicati al successivo articolo 9.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale (o di eventuali quote straordinarie) di associazione stabilite dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello statuto e delle decisioni prese dagli organi sociali.

Il versamento della quota associativa annuale dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Le somme versate per le tessere sociali, nonché le quote annuali o eventualmente straordinarie, non costituiranno in alcun modo titolo per la partecipazione a proventi di qualsiasi genere e non saranno rimborsabili o trasmissibili.

Art. 9.

La qualifica di socio si perde per recesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione può avvenire;

- per morosità, qualora non venga rispettato il pagamento delle quote associative;
 - per mancata ottemperanza alle decisioni degli organi sociali o a quanto stabilito dal presente statuto:
- quando vengano arrecati, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione oppure vengano assunti comportamenti in contrasto con le finalità dell'associazione che ne ledano il buon nome.

L'esclusione da socio sarà decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri membri, sarà comunicata all'interessato il quale potrà, entro trenta giorni dal ricevimento, fare ricorso all'assemblea ordinaria.

Art.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

10

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi di enti pubblici e privati;
- c) da proventi di iniziative attuate o promosse tramite l'associazione;
- d) da eventuali e occasionali attività esercitate strumentalmente al solo scopo di reperire fondi per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- e) da contributi di liberalità, lasciti ereditari, donazioni, e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione per il perseguimento dei fini statutari.
- f) dal patrimonio mobiliare e/o immobiliare dell'associazione;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali, sempre finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, celebrazioni, etc.
- h) attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 purchè secondarie e strumentali;

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

i) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e successivi.

Il Fondo Patrimoniale dell'Associazione sarà costituito da:

- eventuali riserve costituite con eccedenze di bilancio;
- eventuali lasciti o donazioni;
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà.

Art. 11

L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, sarà redatto a cura del Consiglio direttivo, il bilancio dell'esercizio precedente che dovrà fornire, oltre una corretta rappresentazione della situazione economica e finanziaria dell'associazione, anche l'indicazione delle attività istituzionali e direttamente connesse effettuate.

Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Entro i 30 giorni successivi, il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Per particolari motivi, il bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e il Vice presidente
- d) Il Collegio dei Revisori (o revisore unico) nei casi previsti dalla legge
- e) Il Collegio di probiviri.

Art. 13

All'assemblea ordinaria e straordinaria possono intervenire tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- approvazione e delibera dei bilanci consuntivi e preventivi;
- approvazione e delibera sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promozione di eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli oggetti attinenti la gestione dell'associazione e attribuiti dalle legge o dallo statuto alla sua competenza;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

[Handwritten signatures and names at the bottom of the page:]
Luisa Pizzoni, Aldo Cavallotti, Roberto D'Aglio, Maria Totola, Rita Airo, Calabretta Maria, Maria Rosella

- delibera sullo scioglimento dell'associazione;
- delibera su tutti gli oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza

Art. 14

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio: la convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni volta che questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno il 10% degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute da un presidente nominato dai presenti, il quale nomina un segretario che dovrà redigere il verbale; spetta comunque al presidente constatare la regolarità della convocazione, di eventuali deleghe e del diritto di partecipare all'assemblea.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza, personale o per delega, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, la delibera sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione: ciascun associato potrà comunque rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima e seconda convocazione, sono valide con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto, occorrerà la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per la delibera dello scioglimento dell'associazione occorrerà il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le assemblee possono essere svolte anche il collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano comunque di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare il regolare svolgimento delle adunanze nonché i risultati delle votazioni, consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione.

La convocazione è inoltrata per iscritto con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, data ed orario della prima e seconda convocazione, la quale dovrà avvenire in luogo e data diversi dalla prima.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel Libro Verbali delle riunioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, secondo quanto disposto dall'art. 25 del c.1 del D.Lgs. 117/2017, ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

[Handwritten signatures and names at the bottom of the page:]
 2. Scione
 Fulvia Maria
 Maria Rosella
 Maria Rosella
 Maria Rosella

- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) approva l'eventuale scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti fra i soci dall'assemblea, e resta in carica per tre anni.

I membri del consiglio sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi: in caso di dimissioni di un suo componente sarà chiamato il primo dei non eletti che resterà in carica sino alla fine del mandato.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- lo delibera circa l'ammissione degli associati o l'eventuale motivato rigetto;
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- la redazione dei bilanci da sottoporre all'assemblea dei soci;
- la stipula degli atti inerenti l'attività sociale;
- la determinazione dei criteri per i rimborsi spettanti ad associati e/o volontari per le spese sostenute per l'attività svolta a favore dell'associazione;
- la redazione dei programmi di attività sociale;
- la determinazione dell'ammontare delle quote associative annue e delle modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- propone l'individuazione e l'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 5, comma 3, del presente statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente o la maggioranza dei componenti lo ritenga necessario e comunque almeno ogni 6 mesi, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3/5 componenti ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.

La convocazione avviene con la forma che il Consiglio ritiene opportuna, comunque con un preavviso di almeno quindici giorni; nei casi di urgenza può essere convocato anche telefonicamente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio: in caso di sua assenza o impedimento, tutte le mansioni spettano al vicepresidente.

Fra i componenti il Consiglio Direttivo verrà nominato, dai medesimi, il tesoriere dell'associazione, il quale cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'associazione, cura la tenuta del Libro Cassa e di tutti i documenti relativi al servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

[Firma] *[Firma]* *Petruce D'Angelo* *Mario Catalano*
Rita Leone *Calvinella Mauro* *Renzo Casella*

Art. 16

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17.

Qualora si reputi necessario, viene costituito dall'assemblea dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile sulle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

E' composto da tre membri eletti dall'assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo; durano in carica cinque anni e sono rieleggibili tre volte.

Il Collegio elegge al suo interno un presidente che convoca e presiede i lavori: in assenza di presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

Il Collegio dei probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le relative riunioni sono valide purchè siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 18

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nomina un liquidatore, anche non socio, determinandone l'eventuale compenso.

L'eventuale patrimonio che residua dopo la liquidazione, sarà destinato con deliberazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9 co. 1 del D. Lgs. 117/2017, nei limiti previsti dalle disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 19. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

[Handwritten signatures]
Rita Leone Erika Maria Maria D'Agostino Marco Costabile
Rita Leone Erika Maria Maria D'Agostino Marco Costabile

Art.20.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, e per quanto da queste non previste, le norme del Codice Civile.

Firma Alberto Geronzi *Pietro D'Aglio* *Mario Costelli*
Rita Leone *Edmondo Mauro* *Lucia Rucellie*

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Siena
Ufficio Territoriale di Poggibonsi
REGISTRATO A POGGIBONSI IL 11/7/2015
AL N° 199 MOD. 3
VERSATI EURO 369,00 500 FLC

